

N.R.G. 8/2018 Sovraindebitamento



IL TRIBUNALE DI SIENA

Sezione Fallimentare

Il giudice designato alla trattazione delle procedure di crisi di sovraindebitamento;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.12.2018;
ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE

ex lege 27 gennaio 2012, n. 3

Premesso che:

- Francesca Libassi ha predisposto, con l'ausilio del Gestore della Crisi dott. Fabrizio Greco, designato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, una proposta di Piano del Consumatore;
- con decreto ex art. 12-bis L. 3/2012 del 26.09.2018 il Tribunale ha fissato l'udienza del 21.11.18 (poi rinviata all'udienza del 3.12.18) per la convocazione dei creditori;
- all'esito dell'udienza il giudice ha riservato la decisione.

OSSERVA



Deve preliminarmente rilevarsi che sussistono nel caso di specie i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla l. n. 3/2012.

La proposta di piano infatti proviene da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

Il patrimonio della sig. Libassi è attualmente composto da:

1. nuda proprietaria, di un piccolo appartamento, sito in via delle Romite n. 8 a Colle di Val d'Elsa, nel quale vive con la figlia minore, acquistato in data 27.06.2006, con atto di compravendita Notaio Domenico Maria Sannino rep. n. 18.344 raccolta n. 2480 (doc. 7), identificato al foglio 99 di detto Comune di Colle Val D'Elsa, alla particella n. 1540 sub. 2 categoria A/5 classe 2 vani 4 rendita €. 237,57 mediante sottoscrizione di un contratto di finanziamento fondiario (doc. 8) a tasso variabile, garantito da ipoteca sull'immobile, con la Banca Monteriggioni Credito Cooperativo – soc. coop. (oggi ChiantiBanca credito Coop. Soc. coop.) di € 150.000,00, gravato da diritto di usufrutto del padre della ricorrente, signor Cesare Libassi, terzo datore di ipoteca sul proprio diritto di usufrutto e firmatario di un contratto di fideiussione di € 150.000,00 (doc. 9) a garanzia del mutuo della figlia;
2. auto mod. Dacia SD tg. FE450ME (doc. 10), acquistata in data 05.09.2015, (in sostituzione della vecchia auto mod. Citroen C3 che era stata immatricolata nel 2003, doc. 11) con finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio a favore della Findomestic Banca spa, con sede legale in via Jacopo da Diacceto 48 a Firenze (doc 12);
3. infine la sig. Libassi è titolare della somma di € 7.670,97 presente sul c/c postale n. 86160983 Ag. Poste Italiane, Via Don Minzoni 35 a Colle di Val d'Elsa (SI) con saldo positivo aggiornato al 08.09.2018 (doc. 13); somma derivatale a titolo di arretrati a seguito di causa giudiziaria, promossa contro il Ministero dell'Istruzione Università e ricerca avanti al Tribunale di Lucca (causa R.G. 2208/2011 Tr. Lucca sent. n. 12/2016 del 13.01.2016) per ottenere l'immissione in ruolo;

Le posizioni debitorie del ricorrente risultano essere le seguenti:

1. La massa debitoria in capo alla ricorrente è costituita principalmente dal finanziamento fondiario acceso con la ChiantiBanca (finanziamento contratto il 27/06/2006), che a seguito della notifica dell'atto di precetto, in data 22.05.2018, risulta, maggiorato degli accessori, di importo pari a € 160.828,28.



2. Vi è poi il finanziamento sottoscritto con la società Findomestic Spa, nel 2016, per l'acquisto dell'automobile, il cui importo residuo (al momento della presentazione del piano) è pari ad € 15.123,00, acquisto necessario per gli spostamenti della famiglia come già detto sopra.

3. Risulta infine un ulteriore debito chirografario verso la ChiantiBanca dovuto ad uno sconfinamento di c/c n. 03.3030889 di € 1.500,00 oltre interessi maturati e maturandi alla data del 31/10/2016 per € 1.419,33. Come già accennato, il c/c fu aperto dalla Banca a nome della signora Libassi quasi contestualmente al finanziamento fondiario e tale sconfinamento è dovuto probabilmente all'addebito, non autorizzato, da parte della Banca stessa di alcune rate di mutuo.

La situazione familiare è stata così descritta nel ricorso:

A) Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (già allegato doc. 25), il nucleo familiare si compone di due persone, la signora Libassi Francesca e la figlia Margherita Paganelli di 8 anni.

B) Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare della ricorrente, ammontano a circa € 1.000,00 (mille/00) al netto della cessione del 1/5 dello stipendio, sul punto si richiama anche l'elenco delle spese correnti allegato al presente ricorso e sottoscritto dalla ricorrente (doc. 49), e comprendono:

TIPOLOGIA SPESA MENSILE

Telefono e internet 40 €

Bollo e assicurazione auto 62,00 €

Tasse comunali 25,00 €

Spese mediche e dentista 33,00 €

Utenze luce, gas, acqua 120 €

Carburante auto 60 €

Manutenzione auto 25,00 €

Materiale scolastico Margherita 40 €

Mensa scolastica Margherita 80 €

Scuolabus Margherita 35 €

Mantenimento Margherita € 250,00

Spese personali e spesa 200 €

Spese ordinarie per la casa 30,00 €

Finanziamento auto (cessione 1/5 dello stipendio) 213 €

TOTALE 1217,00 €

TOTALE AL NETTO CESSIONE 1/5 € 1.004,00

L'elenco di tali spese e la loro entità risultano assolutamente adeguati ed in linea con i consumi tipo di un nucleo familiare quale quello della ricorrente. Al fine di valutare l'adeguatezza delle predette spese comunque, a tutela del diritto al sostentamento/mantenimento dignitoso della debitrice e della sua famiglia, è stato fatto riferimento allo strumento indicativo, in chiave "equitativa", di indubbia fondatezza ed



imparzialità, messo a disposizione dall'ISTAT sul sito www.istat.it, per il calcolo del livello minimo di spesa necessario per il sostentamento del nucleo familiare. Inserendo, nel tool messo a disposizione dall'Istat (denominato "Calcolo della soglia minima di povertà assoluta"), i dati relativi ai componenti del nucleo familiare della ricorrente (per classe di età), l'indicazione geografica della residenza della sua famiglia (suddivisa in nord, centro, sud), la tipologia di Comune (grande, piccolo, area metropolitana) e l'anno di riferimento (nel nostro caso 2017) si ricava che la soglia di povertà, in una famiglia come quella della ricorrente, è di € 944,53.

Risulta quindi evidente come le spese mensili dell'istante (di circa 1.004,00 al netto della cessione del 1/5 dello stipendio), essendo di poco superiori alla soglia minima di povertà, siano sicuramente congrue e necessarie.

Il dato Istat risulta inoltre fondamentale anche per ricavare la quota di reddito minimo che la debitrice potrà trattenere per l'autosufficienza

C) Quota di reddito minimo per l'autosufficienza e la sussistenza. Determinate le spese minime necessarie al sostentamento del nucleo familiare è a questo punto possibile determinare la somma massima da destinare ai creditori, da inserire nel piano, al fine di attribuire un giudizio positivo di sostenibilità dello stesso.

La signora Libassi infatti, come è stato detto sopra, percepisce uno stipendio di circa 1.500,00 mensili e può contare su un aiuto economico da parte del padre di Margherita di circa € 300,00; si può quindi ragionevolmente sostenere che la stessa potrà destinare la somma massima mensile di € 500,00 per soddisfare tutti i creditori e ciò anche se l'aiuto economico del sig. Paganelli dovesse per qualunque motivo mancare.

Il piano del consumatore presentato dalla ricorrente prevede la ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei debiti attraverso la liquidazione del patrimonio, l'impiego di parte del reddito di lavoro percepito mensilmente, nonché di eventuali crediti che diventeranno esigibili durante la prevista durata del piano.

Gli elementi patrimoniali e reddituali, presenti e futuri, messi a disposizione dal debitore sono i seguenti:

La proposta prevede il soddisfacimento, seppur parziale,

dei creditori, nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori

in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il

pagamento degli stessi in percentuali differenti. In particolare la debitrice propone il

pagamento delle spese della procedura in prededuzione al 100%, dei crediti privilegiati

al 37% e di quelli chirografari al 30%. In particolare il credito privilegiato ammonta ad euro 160.828,80 e quello chirografario ammonta a 18.042,33



La somma totale che la ricorrente si propone di pagare pertanto è di € 71.000,00 di cui € 6.000,00 per spese della presente procedura, importo che precisa la ricorrente non graverà sui creditori in quanto già coperto dalla cauzione che risulta depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Siena e per la differenza di € 5.400,00 verrà pagata dalla signora Libassi in un'unica soluzione, dopo l'omologa del piano, utilizzando quanto presente sul proprio c/c postale.

La ricorrente, inoltre, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro Rateale.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a circa € 1.500,00, detratto l'importo di euro 1000 al mese somma di cui la ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze familiari (al netto della cessione del 1/5 dello stipendio, in quanto tale debito verrà inserito nel presente piano) la ricorrente ritiene ragionevole destinare la somma mensile di € 500,00 per soddisfare tutti i creditori.

La ricorrente inoltre mette a disposizione del piano anche parte della propria tredicesima e pertanto la somma annuale da mettere loro a disposizione è in totale pari ad € 6.500,00 (500,00x13).

Il debito da rateizzare, al netto delle spese della procedura, è dunque pari a € 65.000,00 e il piano proposto prevede il pagamento di N. 120 rate. In particolare la rata sarà pari ad € 500,00 per le mensilità da gennaio a novembre, di ogni anno, e ad € 1.000,00 per la mensilità di dicembre, per via della tredicesima messa a disposizione dalla ricorrente come anticipato sopra.

Il ricorso contiene il piano di ammortamento in dettaglio.

Secondo il piano saranno pagati i creditori privilegiati, in modo che siano soddisfatti entro 111 mesi dall'omologa del piano, poi i creditori chirografari in modo proporzionale con n. 9 rate. I tempi di rientro sono stati calcolati tenendo presente il grado di privilegio e, per i creditori chirografari, la rilevanza degli importi.

Di seguito il prospetto del piano di ammortamento proposto:



Le rate saranno di € 500 al mese fatta eccezione per la mensilità di dicembre di ogni anno che dovrà essere considerata doppia.

La rata n. 111 in parte costituirà il saldo del debito chirografario e per la differenza, in proporzione, verrà destinato (quale prima rata) al di rimborso dei debiti chirografari.

I pagamenti avverranno mediante domiciliazione delle rate direttamente sul conto corrente della ricorrente.

Sussistono tutti i presupposti per l'omologazione del piano.

1. Sui requisiti di legittimità della proposta

a) Quanto alla verifica della documentazione ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, unitamente alla proposta sono stati depositati l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, non risultano come da documentazione depositata atti di disposizione degli ultimi cinque anni, corredati dalla dichiarazione dei redditi; sono inoltre state rese le indicazioni di cui all'art. 9, comma 3-bis della legge citata.

b) Non vi è dubbio che la Libassi rivesta la qualifica di consumatore, svolgendo la stessa la professione di insegnante. Risulta che la debitrice non sia mai stato imprenditore in forma individuale o abbia costituito impresa in forma societaria.

La ricorrente deve dunque considerarsi consumatore ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 3/2012 e, di conseguenza, può accedere al piano del consumatore, posto che è ricompreso nella categoria «*il soggetto debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo*» (Cass. ord. N. 1689/2016).

c) Con riferimento, infine, alla previsione della falcidia deve confermarsi la motivazione già contenuta nel decreto del 26.09.2018 che ha disposto la sospensione della trattenuta sullo stipendio della ricorrente operata da Findomestic spa in forza di contratto di finanziamento con cessione del quinto del 21 luglio 2016.

2. Sulla meritevolezza della proposta



La proposta supera il vaglio del giudizio di meritevolezza richiesto dall'art. 12-bis, comma 3, L. 3/2012.

Come è noto, in sede di omologazione del piano del consumatore il giudice è chiamato a una ulteriore valutazione, potendo omologare il piano se esclude che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In ciò si sostanzia il c.d. giudizio di "meritevolezza" del consumatore, posto che il piano si atteggia come un atto unilaterale del debitore, in quanto è rivolto al tribunale che ha il compito di approvarlo per mezzo dell'omologazione, senza che i creditori possano esprimere un giudizio di convenienza economica, non essendo prevista la loro approvazione, ma solo la possibilità per gli stessi di sollevare contestazioni.

Dunque, per un verso il consumatore meritevole è il soggetto che, confidando sull'entità di reddito e patrimonio, ha ritenuto di poter pagare alla scadenza. Per altro verso la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non deve conseguire ad una condotta colposa; in definitiva il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del patrimonio avrebbe ragionevolmente consentito l'assunzione dei debiti, essendo risultato il sovraindebitamento una conseguenza di eventi imprevedibili e/o non programmati.

In altre parole, come osserva la migliore dottrina, la disciplina del sovraindebitamento risponde all'esigenza che, in un'economia di mercato moderna ed evoluta, debba esservi una tutela del consumatore in presenza di eccezionali condizioni di vita che si possono verificare e che vengono indicate come ipotesi di *forza maggiore sociale*, come, ad esempio, il sopravvenire di una grave malattia propria o di un familiare, la perdita del posto di lavoro, una crisi familiare. Di fronte a queste fattispecie l'ordinamento da un lato e il mercato dall'altro non possono restare insensibili, cosicché viene data al debitore una "seconda possibilità", anche derogando al fondamentale principio *pacta sunt servanda*, e per tale via rimodulando i debiti contratti.

Ritiene il giudicante che l'ipotesi ricorra nel caso di specie.

La signora Libassi, nel 2006, ha contratto il finanziamento per l'acquisto della prima casa sul presupposto, poi avveratosi, di poter ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato

nella pubblica istruzione e nella previsione di poter sostenere la rata mensile del mutuo

grazie al proprio reddito. Il trasferimento nel 2007 per motivi di lavoro nella provincia di Lucca non era preventivabile e ha determinato inevitabilmente un aumento notevole delle sue uscite per via del pagamento (non previsto) di un canone di locazione, addirittura superiore alla rata del finanziamento. Sulla ricorrente gravava anche l'obbligo di mantenimento della figlia Margherita.

È evidente che la LIBASSI si sia trovata in uno stato di sovraindebitamento c.d. "passivo", cioè determinato non da una iniziativa del debitore, ma legato a fattori esterni quali dopo che nel 2006



aveva contratto un mutuo con banca chianti per l'acquisto della prima casa, il sopravvenuto trasferimento per motivi di lavoro nella pronuncia di Lucca con aggravio delle spese quotidiane in particolare del canone di locazione risultato superiore alla rata del finanziamento, il mancato contributo al menage familiare del compagno della ricorrente, la morosità della locataria di un immobile del padre della ricorrente il cui ricavato avrebbe dovuto servire per il rimborso del mutuo. Né può imputarsi a mancanza di responsabilità della ricorrente il debito contratto con Findomestic per l'acquisto dell'automobile necessaria per le esigenze familiare anche per la presenza di una figlia minore.

Il tutto è confermato dalle attente e puntuali analisi del Gestore della Crisi come risulta dalla lettura delle pagine da 6 a 10 della relazione allegata al ricorso.

In definitiva, il sovraindebitamento è scaturito dalla difficile e non prevedibile situazione familiare e personale in cui la ricorrente è venuta a trovarsi.

3. Sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

L'O.C.C., con valutazione congruamente motivata e immune da vizi logici, ha rilevato come il piano proposto sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, L. 3/2012.

Rilevando che l'unico bene della disponibilità della debitrice risulta essere la civile abitazione sita in Colle Val D'Elsa del valore di mercato di 67.800,00 euro e che prospettando una vendita all'interno di una procedura esecutiva immobiliare i noti ribassi in sede di vendita potrebbero portare ad una aggiudicazione finale del bene ad euro 38.200,00. Al contrario si legge nella relazione *"con il piano del consumatore il creditore privilegiato potrà veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del piano oltre ad essere soddisfatto in misura superiore a quella ipotizzabile in caso di vendita all'asta del bene"*.

4. Conclusioni.

Il Gestore della Crisi dott. Fabrizio Greco ha reso un giudizio positivo sulla fattibilità del piano ex art. 9, comma 2, L. 3/2012.

In definitiva, ritiene il giudicante, per i motivi tutti sopra illustrati, che il piano del consumatore possa essere omologato.

Per quanto riguarda il versamento delle somme e gli altri adempimenti previsti a carico del ricorrente, l'esecuzione del piano resta affidata alla debitrice stesso, il quale dovrà corrispondere gli importi alle scadenze previste, sotto la vigilanza dell' O.C.C., che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 13, comma 2 legge 3/2012; in particolare risolverà le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

P.Q.M.



Il Tribunale, visti gli artt. 6, 7, 10, 11 e 12bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, così provvede:

- 1) *omologa* il piano del consumatore proposto da Francesca Libassi;
- 2) *dispone* che il presente accordo sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione a cura della cancelleria sul sito del tribunale, e a spese del ricorrente, sul sito www.astagiudiziaria.com;
- 3) *compiti l'organismo di gestione della crisi*:
 - l'O.C.C. vigilerà sul rispetto delle previsioni dell'accordo, e renderà edotti i creditori e il giudice di ogni circostanza rilevante e di ogni comportamento del debitore che possa compromettere l'esecuzione del piano;
 - È fatta salva per il debitore, nel caso in cui l'esecuzione dell'accordo divenga impossibile per ragioni a lui non imputabili, la possibilità di modificare la proposta con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'OCC, che provvederà a notificare i creditori tramite PEC ai sensi ed agli effetti dell'art. 739, comma 2, c.p.c.

Così deciso in Siena, il 10 dicembre 2018

IL GIUDICE

Marianna Serrao

